



DECRETO 2 ottobre 1997 n.108

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Provvedimenti in materia fiscale (Quadro aggiornato delle aliquote d'imposta e modifiche alle modalità di riscossione dell'imposta sulle importazioni - Legge 22 dicembre 1972 n.40).**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art.26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.52 del 29 settembre 1997;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### Art.1

L'aliquota dell'imposta sulle importazioni di cui all'art.4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche è stabilita nella misura del 16% della base imponibile.

L'aliquota è ridotta o elevata nella misura stabilita nelle tabelle allegate A, B, C.

### Art.2

Non sono soggette ad imposta:

a) le cessioni aventi come oggetto denaro o crediti in denaro comprese le valute estere ed i crediti in valute estere; valori postali aventi corso legale nel Paese di emissione e valori bollati, azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;

b) le importazioni effettuate da Enti Statali;

c) valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

d) l'importo degli imballaggi e recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

### Art.3

Sono soggetti all'imposta di L. 4.000.= per ogni documento i seguenti beni:

a) interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del committente;

b) campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

c) provvigioni;

d) organi, sangue e latte umani e plasma sanguigno;

e) giornali e notiziari quotidiani, periodici registrati come tali e libri, esclusi i periodici pornografici, i cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria e i prodotti editoriali contenenti un elenco di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale nonché i diari scolastici;

f) le monete ed i biglietti da collezioni aventi corso legale nel paese di emissione;

g) gli acquisti nell'Unione Europea di rottami cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e di plastica, intendendosi compresi anche quelli relativi agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasposto e lo stoccaggio senza modificarne la natura; nonché gli acquisti dei seguenti semilavorati di metalli non ferrosi: rame raffinato e leghe di rame, greggio; nichel greggio, anche in lega; alluminio greggio, anche in lega; piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega; zinco greggio, anche in lega.

### Art.4

La riscossione della imposta sulle importazioni relativamente ai beni d'occasione, gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione - come sono individuati nella tabella "D" - avviene sulla base delle disposizioni contenute nei commi successivi.

I soggetti che nell'esercizio d'impresa, arte o professione acquistano nel territorio gli Stati membri dell'Unione Europea i beni di cui al primo comma, assolvono l'imposta sulle importazioni sul 50% della base imponibile di cui all'art.3 del Decreto 24 marzo 1993 n.50, con le eccezioni di cui al terzo e quarto comma.

I mezzi di trasporto usati che i rivenditori ritirano dai privati sono assoggettati al pagamento della imposta sul 10% della base imponibile quando vengono immatricolati nella Repubblica di San Marino.

Gli oggetti da collezione di cui al primo trattino della lettera b) della tabella "D" allegata,

e le monete da collezione assolvono l'imposta sul 10% della base imponibile.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche agli acquisti di mezzi di trasporto usati effettuati presso privati dai consumatori finali.

Quando gli oggetti d'arte sono ceduti da privati ed il relativo prezzo manca o è privo di rilevanza ovvero non è determinabile l'imposta assoluta o dovuta su predetto acquisto è conguagliata al 50% del successivo prezzo di vendita entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A tal fine gli acquisti e le vendite devono essere annotati in un apposito registro vidimato dall'Ufficio Tributario. Il versamento del conguaglio d'imposta deve essere effettuato, anche cumulativamente, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

#### Art.5

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 ottobre 1997/1697 d.F.R.*

#### I CAPITANI REGGENTI

*Luigi Mazza - Marino Zanotti*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Antonio Lazzaro Volpinari*

#### TABELLA "A"

Aliquota 2%

- 1) Latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
- 2) burro, formaggi e latticini;
- 3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; dissecati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;
- 4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati;
- 5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
- 6) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche

cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri;

7) frumento, compreso quello segalato, segala; granoturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico;

8) farine e semole di frumento, granoturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico;

9) frumento, granoturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico;

10) germi di mais destinati alla disoleazione; semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati;

11) olio d'oliva; olii vegetali destinati all' alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

12) margarina animale o vegetale;

13) paste alimentari; crackers, fette biscottate; pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, formaggio ; panetteria speciale contenente burro, olio d'oliva- escluso l'olio di sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonchè latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio;

14) pomodoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia;

15) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi;

16) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente tabella, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto;

17) fertilizzanti (prodotti, minerali, organici e organo-minerali, riconducibili a "concimi" ed "ammendanti e correttivi"; vermicompost o humus prodotto dalla lombricoltura) ad esclusione di quelli non aventi le caratteristiche previste dalle vigenti prescrizioni in materia;

18) prodotti destinati all'agricoltura, compresi gli animali da riproduzione, importati da persone, enti e ditte che esercitano attività agricola nel territorio della Repubblica, escluse comunque le aziende commerciali e di trasformazione dei prodotti;

19) edizioni musicali a stampa, carte geografiche compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa delle stesse; carta occorrente per la stampa di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei

cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria, servizi connessi;

20) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità; tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti ed i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

21) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi con ridotte o impedito capacità motorie, titolari di patente di guida rilasciata in conformità all'art.11 della Legge 20 settembre 1985 n.106;

22) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

23) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 20), 21) e 22);

24) organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura;

#### TABELLA "B"

Aliquota 6%

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;

6) carni, frattaglie (compresi i fegati commestibili) e parti di animali di cui al n.5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate;

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati

all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione;

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani;

9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato;

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato;

11) jogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;

12) latte conservato, concentrato o zuccherato;

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non;

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare;

16) miele naturale;

17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati alla alimentazione umana od animale;

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati alla alimentazione degli animali;

19) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate;

20) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;

21) uva da vino;

22) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;

23) tè, matè;

24) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri

cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;

25) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico;

26) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlato, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati;

27) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;

28) farine dei legumi da granella secchi (di piselli, di fagioli, di lenticchie, di fave e simili, escluse quelle di soia e di carrube); farine di frutta (di marroni, di castagne, di mandorle, di datteri, di banane, di noci di cocco e simili); farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido e di inulina; farina, semolino e fiocchi di patate;

29) malto, anche torrefatto;

30) amidi e fecole; inulina;

31) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;

32) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati;

33) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa;

34) semi, spore e frutti da sementa;

35) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate;

36) coni di luppolo;

37) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove;

38) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;

39) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;

40) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;

41) alghe;

42) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;

43) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo

sugo", destinati alla alimentazione umana od animale;

44) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati alla alimentazione umana od animale;

45) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati alla alimentazione umana od animale;

46) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale diversi da quelli soggetti all'aliquota del 2%;

47) olii e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e olii e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati alla alimentazione umana od animale;

48) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;

49) cera di api greggia;

50) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue;

51) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina;

52) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale ed i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati;

53) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati alla alimentazione umana od animale;

54) melassi destinati alla alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;

55) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

56) cacao in polvere non zuccherato;

57) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;

58) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;

59) tapioca, compresa quella di fecola di patate;



- 60) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione;
- 61) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri;
- 62) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico;
- 63) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
- 64) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate);
- 65) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
- 66) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri;
- 67) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze;
- 68) farina di senape e senape preparate;
- 69) salse; condimenti composti, preparazione per zuppe, minestre, brodo; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
- 70) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati;
- 71) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; prodotti integratori idro-salino-isotonici in polvere;
- 72) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei;
- 73) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale;
- 74) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
- 75) fecce di vino, tartaro greggio;
- 76) prodotti di origine vegetale e del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove;
- 77) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la

vendita al minuto;

78) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;

79) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale;

80) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;

81) gas metano;

82) prodotti fitosanitari;

83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

86) carte da gioco di qualunque tipo;

87) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei e molluschi non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici, aragoste e ostriche;

88) oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

89) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive comprese le talee e le marze

90) spezie;

91) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;

92) zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;

93) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura e tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili;

94) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi;

95) medicinali pronti per l'uso umano e veterinario ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione compresi nel prontuario del servizio sanitario nazionale;

96) prosciutto cotto.

## TABELLA "C"

### PRODOTTI PETROLIFERI

Aliquota 10%

- 1) G.P.L. denaturato ad uso domestico in bombole in acciaio con peso netto di G.P.L. da Kg.10 fino a Kg.20;
- 2) prodotti petroliferi per l'agricoltura;
- 3) oli combustibili per forni e caldaie ad usi industriali (previa verifica dell'Ufficio Tributario) .

Aliquota 20%

- 1) Gasolio ad uso autotrazione e riscaldamento;.
- 2) G.P.L. ad uso autotrazione;
- 3) G.P.L. denaturato ad uso domestico in bombole in acciaio con peso netto di G.P.L. inferiore a Kg.10 e superiore a Kg.20;
- 4) G.P.L. denaturato destinato a piccoli serbatoi presso utenti;
- 5) benzine: super, normale, super con contenuto di piombo non superiore a 0,013 gr./lt.;
- 6) oli lubrificanti;
- 7) metano per autotrazione;
- 8) tutti i rimanenti prodotti petroliferi.

## TABELLA "D"

### BENI USATI

#### **a) oggetti d'arte:**

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;

- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento

meccanico o fotomeccanico,

- opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purchè siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto;
- arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso e sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

**b) oggetti da collezione:**

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso nè destinati ad avere corso;
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;

**c) oggetti di antiquariato:**

i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età;

**d) beni di occasione:**

i beni mobili non nuovi, già utilizzati da altri soggetti e suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione;

**e) mezzi di trasporto usati:**

le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili, con peso totale al decollo superiore ai 1550 chilogrammi e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o di potenza superiore a 7,2 Kw. destinati al trasporto di persone o di cose che presentano la seguente duplice condizione: hanno percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o provvedimento equipollente ovvero hanno navigato per oltre cento ore ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione avviene dopo che sia decorso il termine di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o provvedimento equipollente, diversamente i mezzi trasporto sono considerati nuovi agli effetti dell'imposta sulle importazioni.